



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016

IL MINISTRO

- VISTO** l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, firmato il 12 febbraio 2018;
- VISTO** il D.P.C.M. Del 19 giugno 2019, n. 76 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO** il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTO** in particolare l'articolo 113 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato *“Incentivi per funzioni tecniche”*, che al comma 2 prevede che *“[...] le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche”* e altresì dispone al comma 3 che *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti [...]”;

- VISTO** l’Accordo concernente le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sottoscritto con le OO.SS. in data 10 luglio 2019;
- VISTO** l’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” che dispone che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;
- VISTA** la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare il comma 5-bis dell’articolo 24 che prevede che “*il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l’iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività*”;
- VISTO** l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l’altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziati, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- VISTO** il D.L. 21 settembre 2019, n. 104, che all’art. 1, co. 1 ha previsto che “*Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*”;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

- RITENUTO** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del [...];
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. [...] del [...]

ADOTTA

il seguente Regolamento

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici"), le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato "Fondo") destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero che svolge le funzioni individuate dall'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale, nelle varie componenti tecniche ed amministrative, afferente alle strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito denominato "MiBACT"), con esclusione del personale appartenente all'Area della Dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - responsabile unico del procedimento;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

- ufficio di direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
 - collaudo tecnico amministrativo;
 - collaudo statico;
 - verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
 3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.

ART. 3

COMPOSIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il Fondo è costituito da una percentuale non superiore al 2% degli importi posti a base di gara dall'Amministrazione per lavori, servizi o forniture.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché IVA.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. L'80 % delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra i soggetti indicati nel successivo articolo 5, con le modalità e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del Fondo.
5. L'utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è disciplinato dall'art. 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, forniture o servizi.
7. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo in entrata al bilancio dello



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 “*Entrate di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, articolo [REDACTED] di nuova istituzione.

8. Il versamento di cui trattasi dovrà essere effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità, tenendo presente che, secondo la vigente normativa in materia, le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo.
9. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Saranno pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente Regolamento.
10. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazione appaltante devono espressamente indicare gli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente di questo Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni dovranno essere comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.

Art. 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'art. 2 comma 1 sono conferiti con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione.
2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (a seguire, anche R.U.P.) tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.
3. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il R.U.P. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Il dirigente, su proposta del R.U.P., individua con apposito decreto, i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire;
 - delle esperienze professionali acquisite;
 - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo posto a base di gara sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo e, su indicazione del R.U.P., il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato dal Dirigente della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre 15 giorni dalla emanazione dello stesso.
7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. È fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata, anche mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante non possa ricorrere al personale del proprio ufficio, potrà attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 5

MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo sono delineati nelle Tabelle riportate nei successivi commi. In particolare, l'importo da corrispondere al personale viene ripartito, nella misura di cui al comma 2 e altresì, nella misura di cui al comma 3, ove l'incarico di predisporre gli atti di programmazione relativi ai predetti appalti di lavori, servizi e forniture sia svolto, *pro quota*, anche dal personale appartenente ai **Segretariati distrettuali, alle Direzioni territoriali delle reti museali** e alle strutture centrali del MiBACT.
2. Il 96,5 % della quota del Fondo di cui al precedente articolo 3, comma 4 è ripartito in favore del personale dipendente da parte del dirigente competente. La misura del beneficio è determinata tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, nei valori percentuali di seguito indicati:

LAVORI	%
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7-15%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttori operativi ispettori di cantiere)	10-20%
Collaudo tecnico amministrativo	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della valutazione preventiva dei progetti	5-8%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti	3-5%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

Direttori della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo	8-12%

3. Nei casi in cui le attività di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti siano svolte, *pro quota*, anche dal personale appartenente ai **Segretariati distrettuali, alle Direzioni territoriali delle reti museali** e alle strutture centrali del MiBACT, il 3,5 % del totale delle risorse di cui al precedente articolo 3, comma 4, è ripartita tra tale personale, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate:

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	%
Personale appartenente ai Segretariati distrettuali o alle Direzioni territoriali delle reti museali	1,5 %
Personale appartenente alle strutture centrali del MiBACT che esprimono il parere di competenza	0,5 %
Personale appartenente alle strutture centrali del MiBACT che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti	1,5 %

4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai **Segretariati distrettuali, alle Direzioni territoriali delle reti museali** e alle strutture centrali del MiBACT, non sia coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti, le quote spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al precedente comma 3 incrementano *pro quota* la percentuale di cui al comma 2.
5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o altra figura tecnica, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa di sede.
6. Saranno oggetto di contrattazione integrativa di sede le percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Tali accordi dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

7. In caso di incarichi espletati da più persone, la definizione della quota spettante ad ognuno sarà definita nel decreto di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle responsabilità, della complessità e della natura delle attività svolte.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai destinatari vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.

Art. 6

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o periferica competente avvia la procedura di assegnazione delle risorse stanziare per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente preposto alla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui al precedente comma 1, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, al Conto entrate MIBACT Capo 29, Capitolo 2584 "*Entrate di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*", presso l'articolo [...] all'uopo istituito.
3. La Direzione Generale Bilancio, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Una volta riassegnate le risorse di cui trattasi, la Direzione Generale Bilancio provvede ad attribuire la frazione pari all'80% delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, tramite l'applicativo "cedolino unico" di NoiPa di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

5. Il 96,5 % delle risorse di cui al comma 4 spetta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
6. Il restante 3,5 % delle risorse è corrisposto al personale di cui all'articolo 5, comma 3, incaricato di svolgere le attività di programmazione della spesa per investimenti.
7. Ove le attività di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte, *pro quota*, anche dal personale di cui all'articolo 5, comma 3, la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo è incrementata fino a raggiungere il 100% del totale delle risorse di cui al comma 4.
8. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche viene individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente Regolamento; il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, deve essere versato in conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale.
9. La stessa procedura deve essere seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
10. Le quote del Fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, costituiscono economie di bilancio.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita.

Art. 7

RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPIO DEI COSTI

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi dei tempi previsti dalla normativa vigente, dai contratti, dai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle attività



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

imputabili ai soggetti incaricati e dai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché dell'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di incrementi dei tempi, l'incentivo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 % dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal responsabile del procedimento.
6. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
7. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 6 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell'attivazione del contraddittorio.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a titolo di incentivo a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

Art. 8

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice dei contratti pubblici, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo di cui al presente regolamento sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia, qualora le varianti siano affidate mediante procedure di gara.
2. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote di cui all'art. 5, a tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 9

TRASPARENZA

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura ministeriale che esplica le attività di stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi agli incentivi, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.

Art. 10

MONITORAGGIO

1. Il dirigente della struttura ministeriale che esplica le attività di stazione appaltante provvede a comunicare ai **Segretariati distrettuali** nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. A tal fine, i **Segretariati distrettuali** dovranno periodicamente comunicare i dati del monitoraggio alla Direzione Generale Bilancio e alla Direzione Generale Organizzazione, evidenziando anche le eventuali criticità, ai fini di consentire gli eventuali adempimenti di competenza.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

[BOZZA]

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

- 1- La costituzione e la ripartizione del Fondo avviene, **con cadenza semestrale**, previa contrattazione collettiva con le Organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 40 bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.
- 2- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme previste dal decreto ministeriale 11 ottobre 2013, n.161.
3. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del medesimo codice, saranno comunque remunerati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e prima dell'adozione del presente Regolamento e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, saranno remunerati utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola procedura.
5. Il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non opera a decorrere dal 1° gennaio 2018 con riferimento agli incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
6. In sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del tetto di cui all'art. 6, comma 11, gli incentivi saranno calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.